

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE GENERALE

CAPO I = **NORME GENERALI**

Art. 1 Istituzione del canone

Art. 2 Oggetto del regolamento

Art. 3 Oggetto del canone

Art. 4 Soggetti obbligati al pagamento del canone

Art. 5 Gestione del servizio di accertamento e riscossione

Art. 6 Funzionario responsabile

CAPO II = **PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

Art. 7 Tipo delle occupazioni e durata

Art. 8 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

- Art. 9 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 11 Rimborso spese e deposito cauzionale
- Art. 12 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 13 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 14 Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 15 Rinuncia all'occupazione
- Art. 16 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 17 Subentro nella concessione o autorizzazione
- Art. 18 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 19 Occupazioni d'urgenza
- Art. 20 Occupazioni abusive

CAPO III = TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 21 Misura delle occupazioni

Art. 22 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 23 Determinazione della tariffa di base

Art. 24 Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

Art. 25 Determinazione del canone

Art. 26 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV = MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – AGEVOLAZIONI – SANZIONI – LIQUIDAZIONE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO

Art. 27 Agevolazioni

Art. 28 Modalità e termini di pagamento

Art. 29 Penalità, sanzioni ed interessi

Art. 30 Accertamento

Art. 31 Riscossione coattiva

Art. 32 Rimborso

CAPO V = **NORME TRANSITORIE – PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**
ENTRATA IN VIGORE

Art. 33 Norme transitorie

Art. 34 Pubblicità e variazioni del regolamento

Art. 35 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL CANONE

A norma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è istituito nel Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA un canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, ed in particolare:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone;
- d) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi;
- e) le modalità ed i termini di pagamento del canone;
- f) le speciali agevolazioni applicabili;
- g) le sanzioni, l'accertamento, la riscossione ed i rimborsi.

ART. 3 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il canone si applica anche per le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al canone, le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, di qualsiasi natura, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il canone non si applica alle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché alle seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi; da enti religiosi quando le occupazioni siano connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato; da enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, quando le occupazioni siano connesse esclusivamente a finalità specifiche di assistenza, sanità, cultura, ricerca scientifica, sport e ricreazione;
 - b) occupazioni realizzate esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap;
 - c) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - d) segnaletica relativa alla circolazione stradale, purchè non contenga indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
 - e) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum o petizioni;
 - g) pensiline o tettoie delle stazioni e fermate di servizi pubblici di trasporto nonché le relative tabelle indicative e degli orari;
 - h) occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando la sosta è effettuata al di fuori dei posteggi ad esse assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - i) occupazioni di aree cimiteriali;
 - j) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale, le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e compreso la sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
 - k) occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;

- l) occupazioni di pronto intervento con steccati, pali di sostegno, protezioni in genere, per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore;
- m) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, collocati in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- n) occupazioni momentanee e/o permanenti con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, o a scopo ornamentale debitamente autorizzate dal Comune che ne ravvisa l'utilità pubblica al fine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;
- o) occupazioni per traslochi e manutenzione del verde, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- p) occupazioni realizzate per manifestazioni patrocinate dal Comune, da associazioni non aventi finalità di lucro, per manifestazioni pubbliche, festeggiamenti e simili;
- q) occupazioni con cassette postali e cabine telefoniche;
- r) occupazioni di aree permanentemente destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale;
- s) occupazioni di suolo pubblico e/o di spazi soprastanti e/o sottostanti, inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare, salvo quanto disposto all'art. 21, commi 2, 3, 4 e 5.
- t) occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune.
- u) occupazioni realizzate con tende
- v) occupazioni realizzate con cassonetti.

ART. 4 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone, di cui al presente regolamento, è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, in rapporto alla misura dell'area o dello spazio sottratti all'uso pubblico.
2. Il soggetto che esercita l'occupazione è unico titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, dal quale scaturisce l'obbligo di pagamento del canone, la cui entità è determinata con l'atto amministrativo medesimo.
3. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi del presente articolo, per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato di aree a ciò destinate dal Comune, il canone è dovuto:
 - a) nel caso che le aree siano concesse a cooperative costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, dalle cooperative medesime indipendentemente dal numero dei soci utilizzatori di tali aree;
 - b) nel caso che le medesime aree siano concesse a più soggetti utilizzatori in tempi diversi della giornata, dai vari soggetti in misura proporzionale comunque risultante dall'atto di concessione.
4. Nel caso di commercio su aree pubbliche, ove le occupazioni di suolo pubblico regolarmente concesse per un determinato uso possano essere utilizzate da altri in assenza del concessionario, l'occupante, purchè ne abbia titolo, è tenuto al pagamento del canone secondo la tariffa stabilita per tale tipologia di occupazione. (*Chiaro riferimento alle aree di mercato*).

ART. 5 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Modifiche apportate dalla legge Finanziaria n.296/2006 art.1, commi 161,162.

1. Il servizio di accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio Comunale adoterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Funzionario responsabile, di tutta l'attività organizzativa e gestionale del canone, è il dirigente della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone; il predetto funzionario sottoscrive tutti gli atti e dispone i rimborsi.
2. Il dirigente, di cui al comma 1, può demandare ad altri dipendenti della propria struttura organizzativa l'espletamento di singoli procedimenti.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI
DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 7
TIPO DELLE OCCUPAZIONI E DURATA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto con l'art.27, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada); le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate in dodicesimi.
3. Sono temporanee le occupazioni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, aventi durata inferiore all'anno.
- 3 bis) Sono temporanee stagionali, le occupazioni ricorrenti con le stesse caratteristiche di cui al comma precedente che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile, realizzati a seguito del rilascio di atto di autorizzazione valido, aventi durata inferiore ad un anno, comunque non meno di sei mesi.
4. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono considerate temporanee.

ART. 8
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se esclusa dall'applicazione del canone, deve avvenire previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione medesima, ad esclusione delle occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art.19 del presente regolamento.
2. Il procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione dovrà osservare le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
3. Il provvedimento amministrativo non è necessario per le seguenti occupazioni, ritenendo tale obbligo assolto con il pagamento del canone:
 - a) occupazioni effettuate nelle aree destinate a mercato anche non attrezzate e nelle aree di parcheggio;
 - b) occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende strumentali ai servizi medesimi.
4. Il procedimento di cui al comma 2 deve concludersi, entro il termine di ___30___ giorni per gli atti di concessione e di ___50___ giorni per gli atti di autorizzazione, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda che, in caso di spedizione postale, è rappresentata dalla data di ricezione.
5. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o che l'ufficio comunale, competente al rilascio del provvedimento, ravvisi la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell'occupazione, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari, entro un termine da stabilirsi, a cura dell'Ufficio competente, in relazione

al tipo di integrazione da effettuare. In tale situazione il termine di cui al comma 4 è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione, entro il termine previsto, si riterrà come atto di rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.

6. Il procedimento si concluderà con la verifica della regolarità della domanda, della documentazione allegata e con l'acquisizione dei necessari specifici pareri di altri uffici comunali, da esprimersi entro _____15___ giorni, dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso di esito favorevole della domanda, sarà rilasciato il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.
7. Il procedimento dovrà essere concluso entro il termine di cui al comma 4 anche nel caso di provvedimento di diniego, potendosi ravvisare l'occupazione richiesta in contrasto con norme di legge o regolamentari vigenti o con interessi generali della collettività.

ART. 9

DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi soprastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere i seguenti elementi:
 - dati anagrafici, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, sarà indicata la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete ed il codice fiscale del legale rappresentante;
 - l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
 - l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
 - la durata dell'occupazione;
 - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
 - le motivazioni dell'occupazione;
 - se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
 - l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 -
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - triplice copia di disegno o planimetria della zona con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - triplice copia di fotografia della zona o area interessata dall'occupazione, quando trattasi di occupazioni permanenti e/o occupazioni temporanee stagionali, come definite all'art. 7 comma 2 e 4;
 - eventuale nulla-osta di altri Enti se previsto da norme di legge o regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche non occorre documentazione nel caso di richiesta di concessione di un preciso posteggio già regolarmente istituito.

ART. 10

RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione o autorizzazione o il provvedimento di diniego sono emessi dal dirigente della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone.
2. L'atto di concessione o autorizzazione è accordato salvo i diritti di terzi e rilasciato dietro effettuazione, da parte del richiedente, dei seguenti adempimenti:
 - a) versamento degli oneri a titolo di rimborso spese e dell'eventuale deposito cauzionale, di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - b) versamento del canone secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 - c) presentazione di marca da bollo da Euro 14,62 da applicarsi sull'originale del provvedimento, salvo i casi di esenzione in materia di imposta sul bollo.

3. Unitamente al provvedimento autorizzatorio dovrà essere consegnato, al richiedente, apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, in conformità alle disposizioni del nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché a seguito di disposizione contenuta nel provvedimento; il predetto cartello è finalizzato anche a facilitare i controlli degli organi preposti.
4. Il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, comporta la decadenza del provvedimento, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, del versamento degli oneri di cui all'art. 11, comma 1.

ART. 11

RIMBORSO SPESE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il richiedente deve provvedere al versamento dei seguenti oneri a titolo di rimborso spese:
 - a) spese di sopralluogo;
 - b) rimborso stampati;
 - c) spese relative al rilascio del cartello segnaletico di cui all'art. 10 comma 3 del presente regolamento.
2. L'importo degli oneri, di cui al comma 1, sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale. Per particolari tipologie di occupazione, che comportino la rimessa in pristino degli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, relative all'occupazione realizzata e dalle quali possono derivare danni agli spazi o aree predette, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale nella misura da stabilirsi, a cura dell'Ufficio comunale preposto alla tutela del demanio comunale o del patrimonio indisponibile del Comune, in relazione al tipo di occupazione.
3. La restituzione della cauzione di cui al comma 3 sarà effettuata al termine dei lavori connessi all'occupazione e, comunque, dopo nulla-osta dell'Ufficio comunale che ne ha determinata la misura, preposto anche alla verifica del corretto espletamento dei lavori, da emettersi entro 10 giorni dal termine dei lavori stessi; la restituzione avverrà dietro presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della bolletta o ricevuta, in originale, di versamento della cauzione medesima.

ART. 12

CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
 - b) l'indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - c) la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - d) la durata dell'occupazione;
 - e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - f) la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento per motivi di pubblico interesse;
 - g) gli obblighi del titolare del provvedimento;
 - h) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.
2. Nel provvedimento è indicato il numero e la data, che saranno attribuiti in ordine cronologico della data del rilascio, distintamente secondo che si tratti di atto di concessione o di atto di autorizzazione.
3. Al provvedimento è allegato, quale parte integrante, un prospetto di determinazione del canone di cui all'art. 25 del presente regolamento.

ART. 13

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio o aree concessi;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 18;
- c) utilizzare lo spazio o aree concessi, soltanto per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi o di non arrecare danni ai medesimi;
- d) rispettare le norme in materia di circolazione stradale;

- e) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio o aree occupati;
- f) esporre il cartello di cui all'art. 10, comma 3, del presente regolamento;
- g) risarcire l'Amministrazione comunale di ogni eventuale spesa che possa derivare per effetto delle opere realizzate o manufatti posti in esercizio;
- h) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti;
- i) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale la variazione della propria residenza anagrafica o dell'indirizzo di recapito e l'eventuale variazione della legale rappresentanza;
- j) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione, del provvedimento o del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia di denuncia prodotta all'autorità competente, al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese;
- k) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- l) tenere copia del provvedimento a disposizione degli organi di controllo.

ART. 14

REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, di viabilità, nonché per altri motivi di pubblico interesse.
La revoca è comunicata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso tale termine, i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a carico del titolare medesimo.
2. La revoca dà diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione del medesimo, limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 2, dopo nulla-osta, dell'Ufficio comunale competente alla verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi, da emettersi entro 10 giorni dal termine dei lavori stessi. Il rimborso è, comunque, subordinato alla presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, nel caso di rimborso, della ricevuta di pagamento del canone per il periodo in corso.
3. Nel caso di revoca il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire, all'Ufficio comunale competente al rilascio dei provvedimenti anzidetti, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.
In occasione di eventi eccezionali e straordinari, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 3, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione o autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto limite.
4. La sospensione è comunicata tempestivamente, al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione, e potrà prevedere, oltre alla sua durata, la rimozione totale o la modifica dell'occupazione, nonché l'adozione di particolari provvedimenti, a cura e spese del titolare, ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

ART. 15

RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo. Al termine dei predetti lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati, se trattasi di occupazione permanente, il titolare del provvedimento dovrà restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.

2. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale, eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 11, comma 4.
3. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di autorizzazione, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3 ed avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati, escluso il rimborso degli oneri di cui all'art. 11, comma 1.

ART. 16 DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:
 - a) mancato ritiro del provvedimento, così come previsto dall'art. 10, comma 4;
 - b) quando non si avvalga, per l'occupazione permanente entro 30 giorni dalla data di rilascio e per le occupazioni temporanee entro 15 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della rispettiva concessione o autorizzazione accordatagli, senza giustificato motivo;
 - c) quando si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire il mantenimento dell'atto di concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) non adempia agli obblighi di cui all'art. 13;
 - e) a seguito di trasferimento della proprietà dell'immobile o della titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, con conseguente adozione della procedura di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - f) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. La decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione è comunicata, da parte dell'Amministrazione Comunale, al titolare del provvedimento, il quale deve provvedere, entro il termine assegnato, alla rimozione dell'occupazione ed alla rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nei casi in cui ricorra tale obbligo, nonché a riconsegnare, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento di concessione o autorizzazione ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.
3. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto, per il periodo in corso, nè a qualsiasi altra forma di indennizzo; sono dovuti, comunque, ricorrendo il caso di decadenza di cui al comma 1, lettera a), gli oneri di cui all'art. 11, comma 1. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 11, comma 4.

ART. 17 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita autocertificazione all'Amministrazione Comunale. L'autocertificazione dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione, già rilasciato al cedente, nonché gli estremi del versamento del canone, effettuato dal cedente medesimo, per il periodo in corso.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà dell'immobile o di titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata.
3. Il rilascio del nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale sarà seguito lo stesso procedimento di cui all'art. 8, al subentrante, comporta la decadenza del provvedimento già rilasciato al cedente, il quale è obbligato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, da parte dell'Amministrazione Comunale, a restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento di cui era titolare, nonché il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.

4. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente.

ART. 18 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo, prima della scadenza, producendo apposita domanda, all'Amministrazione Comunale. La stessa dovrà contenere anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 15 giorni prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 5 giorni prima della scadenza se l'occupazione è temporanea.
3. La concessione o autorizzazione sarà rinnovata secondo il procedimento di cui all'art. 8 del presente regolamento con espressa convalida del provvedimento originario, o se del caso, con il rilascio di nuovo provvedimento.

ART. 19 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata anche prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione, in forma scritta, all'Amministrazione Comunale;
 - c) presentare la domanda di cui all'art. 9, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro 5 giorni dall'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto di cui all'art. 20 del presente regolamento.

ART. 20 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione sono abusive. Sono, inoltre, abusive, le occupazioni revocate, decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi, nonché le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza. Sono, altresì, abusive le occupazioni effettuate in contrasto al provvedimento di sospensione, di cui all'art. 14, commi 5 e 6.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle concesse o autorizzate e sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 29, comma 4, oltre al pagamento del canone medesimo.
3. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle per la custodia dei materiali rimossi.
4. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

CAPO III

TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 21 MISURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione di suolo è determinata in metri quadrati, mentre l'entità delle occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia e che abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 24, ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazione la misura è determinata come segue:
 - a) Passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile di modifica all'area pubblica antistante. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area privata ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato con l'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada.
 - b) Accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. L'accesso può essere utilizzato come passo carrabile, previa richiesta dell'interessato, ai fini dell'ottenimento del relativo atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'area pubblica antistante nonché dell'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).
 - c) Area di divieto di sosta indiscriminata

Si definisce area di divieto di sosta indiscriminata l'area pubblica posta in relazione ad un passo carrabile o ad un accesso a raso utilizzato come passo carrabile, atta a consentire l'effettivo utilizzo del passo o accesso medesimi ed istituita previa richiesta dell'interessato ai fini dell'ottenimento dell'atto di concessione. Per la determinazione del canone la misura dell'area è determinata dalla relativa superficie che, comunque, non può eccedere i mq. 10. L'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata, in conformità alle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada, a cura e spese del titolare della concessione.
 - d) Occupazioni di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazioni con cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari
 - e) Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione.
 - f) Autovetture per trasporto pubblico o privato

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone, la misura è costituita dalla superficie dei singoli posti assegnati.
 - g) Distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio, come risulta dall'atto di concessione, indipendentemente

dalle occupazioni che insistono su tale area, quali colonnine montanti, chioschi, altre strutture di servizio, nonché i depositi sotterranei per qualsiasi utilizzo relativo all'attività.

h) Aree mercatali

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e regolate con apposito regolamento, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

ART. 22

1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini della determinazione e dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base del valore economico delle aree e del sacrificio imposto alla collettività, in n° 3 categorie di cui alla delibera di Giunta n.204 DEL 22.03.1994 dove si individuano i centri abitati in base al nuovo codice della strada allegato "A" al presente regolamento.

ART. 23

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE

1. In relazione alla classificazione, di cui all'art. 22, la tariffa di base giornaliera per metro quadrato o metro lineare di occupazione è determinata annualmente, con separato apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma della tariffa già vigente.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) occupazioni rientranti nella 1^ categoria = misura di tariffa più elevata;
 - b) occupazioni rientranti nella 2^ categoria = tariffa pari al 85 % di quella fissata per la 1^ categoria;
 - c) occupazioni rientranti nella 3^ categoria = tariffa pari al 60 % di quella fissata per la 1^ categoria;
- 2 bis) Per le occupazioni temporanee stagionali la tariffa è pari al 50% della tariffa di base giornaliera determinata secondo le modalità ed i criteri di cui ai commi 1 e 2 limitatamente alla tipologia di occupazione "chioschi, chalet e simili, aree per la vendita, l'esposizione e/o la somministrazione di merci e prodotti di qualsiasi genere, aree per manifestazioni varie".
3. Per le occupazioni permanenti la tariffa è pari al 20 % della tariffa di base giornaliera determinata secondo le modalità ed i criteri di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa di base è determinata ad ore, ripartendo nelle 24 ore la tariffa di base giornaliera di cui ai commi 1 e 2.....

ART. 24

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA'

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa di base, determinata secondo i criteri di cui all'art.23, è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
L'entità del coefficiente moltiplicatore di cui al comma 1 è determinata tra un minimo di 0,1 ed un massimo di 4,00. Per le diverse tipologie di occupazione il coefficiente è analiticamente individuato nella tabella che segue:

Tipologie di occupazione

**Coefficiente
Moltiplicatore**

Occupazione di suolo

- Aree per la distribuzione di carburanti e simili	1,50
- Aree per riprese foto-cine televisive, aree per manifestazioni varie e attività similari,mezzi pubblicitari	1.30
- Aree per attività edilizia,manutenzioni in genere e simili	0,67
- Chioschi,chalet e simili,aree per la vendita,l'esposizione e/o la somministrazione di merci e prodotti di qualsiasi genere, aree per manifestazioni varie	1,00
- Passi carrabili,aree di divieto di sosta indiscriminata ad uso di passi carrabili o accessi.	0,55

- Aree mercatali, aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico o privato. 0,80
- cabine,impianti o manufatti connessi all'erogazione di pubblici servizi 4,00
- Aree occupate con installazioni di attrazioni,giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 0,10

Occupazione di soprassuolo

- mezzi pubblicitari; vetrinette; distributori automatici di prodotti vari; faretto, lanterne, telecamere ed impianti similari; 0,19
- spazi per attività edilizia,manutenzioni in genere e simili 0,18
- cavi,condutture e simili 0,15
-

Occupazione di sottosuolo

- Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera.... 0,10

ART. 25 DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 26 in materia di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (*Art. 23*) per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 24*), per la misura dell'occupazione (*Art. 21*), per 365 (*giorni dell'anno solare*).
3. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (*Art. 23*) per il coefficiente moltiplicatore (*Art. 24*), per la misura dell'occupazione (*Art. 21*), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto dividendo la tariffa di base giornaliera(*art.23*) per 24 (ore del giorno) e moltiplicando in sequenza l'importo così ottenuto per il coefficiente moltiplicatore (*art.24*) per la misura dell'occupazione(*art.21*) per il numero delle ore di occupazione.Le frazioni di ora sono computate per intero.
- 4 bis) Per le occupazioni temporanee stagionali l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (*art. 23*) per il coefficiente moltiplicatore (*art. 24*) per la misura dell'occupazione (*art. 21*) per il numero dei giorni di occupazione.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, avente lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 24, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

6. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'entità degli oneri predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare in conseguenza al canone dovuto, sono determinati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
7. Dalla misura complessiva del canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
8. La determinazione del canone, effettuata secondo i criteri di cui al presente articolo, deve risultare da apposito prospetto costituente parte integrante del provvedimento di concessione o autorizzazione.

ART. 26

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovuto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, è determinato forfettariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze sul territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,77 (L. 1.500.=) per utenza, essendo il Comune di Tavarnelle Val di Pesa inserito nella categoria dei Comuni fino a 20.000 abitanti.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a Euro 516,46 (L. 1.000.000.=); la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1) effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1) è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze, di cui al comma 1) è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato, entro il termine previsto per il pagamento del canone, all'Amministrazione Comunale nel caso di gestione diretta del servizio di riscossione o al concessionario del caso di affidamento del predetto servizio a terzi, al fine di consentire l'attività di controllo e liquidazione.

ART. 27

AGEVOLAZIONI

1. Il canone, determinato secondo i criteri di cui all'art. 25, è ridotto:
 - a) del 50% per le occupazioni realizzate dallo spettacolo viaggiante per occupazioni fino a 100 mq.
 - b) del 25% per le occupazioni realizzate dallo spettacolo viaggiante per occupazioni da 100mq. a 900mq.
 - c) del 10% per le occupazioni realizzate dallo spettacolo viaggiante per occupazioni superiori a 900 mq

ART. 28

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale o a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima o tramite sistema bancario, nel caso di gestione diretta del servizio di riscossione da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - b) mediante versamento diretto al concessionario o a mezzo di conto corrente postale intestato al medesimo o tramite sistema bancario, nel caso di affidamento del servizio di riscossione a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione e codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Si possono effettuare versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso vi sia la stessa titolarità.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:

- a) al momento del rilascio dell'atto di concessione, per l'intero anno solare in corso;
 - b) per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, l'Ufficio Tributi invierà a mezzo posta, lettera con allegato relativo bollettino;
 - c) entro il 30 Aprile di ciascun anno, per le occupazioni di cui al comma 1) dell'art. 26.
4. Per le occupazioni temporanee e/o temporanee stagionali, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.
 5. Per le occupazioni relative a commercio su aree pubbliche con posto fisso, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.
 6. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 516,46 (L. 1.000.000), può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30 aprile e 30 settembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno, il cui canone superi Euro 516,46 (L. 1.000.000), qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta al momento del rilascio del provvedimento, mentre la 2^a rata, di pari importo, deve essere corrisposta alla scadenza del 30 settembre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno in corso, per le concessioni rilasciate in data successiva al 30 settembre.
 7. Il canone relativo a ciascuna autorizzazione, se di ammontare superiore a Euro 516,46 (L. 1.000.000), può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle seguenti scadenze:
 - a) 1^a rata, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione
 - b) 2^a rata, entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento, fermo restando che, nel caso la scadenza dell'occupazione ricada nell'anno successivo a quello di rilascio del provvedimento, la rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

ART. 29 PENALITA', SANZIONI ED INTERESSI

Modifica apportata per uniformare la riduzione della sanzione a quella di tutti gli altri tributi comunali.

1. Il pagamento del canone è considerato omesso nei seguenti casi:
 - a) se effettuato oltre il 30 maggio dell'anno di riferimento, per il versamento da effettuarsi in unica soluzione o per il versamento della 1^a rata di cui all'art. 28, comma 7;
 - b) se effettuato oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento, per il versamento della 2^a rata di cui all'art. 28, comma 7;
 - c) se effettuato oltre 30 giorni decorrenti dalle scadenze di cui all'art. 28, comma 8, lettera b).
2. Per l'omesso pagamento del canone, di cui al comma 1, si applica una penalità pari al 100% del canone complessivamente dovuto o dell'ammontare delle rate del medesimo.
3. La penalità di cui al comma 2 è ridotta al 25% nel caso in cui il versamento del canone complessivo o delle rate del medesimo, sia effettuato oltre la regolare scadenza di pagamento ma entro i termini previsti dal comma 1.
4. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
5. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

ART. 30 ACCERTAMENTO

1. L'ufficio comunale competente effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, anche a mezzo posta, apposito avviso di accertamento, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 31.
3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n° 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale costituisce titolo per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

ART. 31 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; se, invece, la riscossione è gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve applicarsi la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 32 RIMBORSO

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza all'Amministrazione Comunale il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quando è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il competente ufficio comunale provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data di pagamento di quanto non dovuto.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego appositamente motivato.

CAPO V

NORME TRANSITORIE – PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO ENTRATA IN VIGORE

ART. 33 NORME TRANSITORIE

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone previsto nel regolamento medesimo.
2. In relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, qualora il titolare intenda rinunciare all'atto di concessione o autorizzazione dovrà inoltrare comunicazione scritta di rinuncia all'Amministrazione Comunale, entro il termine del 30 aprile 1999, in conseguenza dell'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15 commi 1 e 2.
3. Gli atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 1 sono revocati se in contrasto con le norme di cui al presente regolamento. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 commi 2 e 4.

ART. 34
PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione di appositi avvisi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo che è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge n°142/1990, e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.